

Ill.mi Presidente, deputati e qui presenti.

Ringrazio per aver accolto *in extremis* la nostra richiesta di partecipare alle audizioni parlamentari a commissioni riunite, relative al disegno di legge C. 2222.

Tutti desideriamo una scuola di qualità. Un'istruzione che sia in grado di garantire gli standard europei in termini di competenze e apprendimenti per gli alunni di ogni ordine e grado; che consenta ai nostri bambini e ragazzi di formarsi non solo solide competenze strutturali, ma di divenire uomini e donne in grado di inserirsi positivamente nel contesto sociale e contribuire alla costruzione propositiva dello sviluppo socio-economico-culturale del nostro Paese.

Oggi, l'insegnamento è divenuta una professione molto difficile e articolata, comprende l'aggiornamento permanente della carriera, l'adattarsi a nuove sfide, la collaborazione costante con colleghi e Dirigente, l'utilizzo di nuove tecnologie e l'essere innovativi. Significa possedere indubbie abilità nel creare le condizioni di un clima di classe sereno e motivato, utilizzare con disinvoltura gli strumenti idonei per l'apprendimento inclusivo, coinvolgere le famiglie nel processo educativo.

Non sempre abbiamo colto in questi anni che tale investimento sulla qualità dell'offerta formativa va operata già a monte, selezionando le migliori risorse professionali, attivando percorsi di reclutamento più rigorosi.

Il disegno di Legge di conversione del DL n. 126/2019 sembra finalmente dirigersi verso questo orizzonte, dove possono coniugarsi merito e valore professionale. Appare in tal senso una sorta di completamento/evoluzione della Legge 107/2015.

Il CoNaVinCos è un gruppo social di oltre 3100 iscritti costituitosi spontaneamente ed è composto da vincitori e idonei del concorso ordinario 2016, tra i più selettivi ad oggi.

Tale procedura concorsuale, infatti, oltre a verificare le conoscenze specifiche disciplinari per ogni classe di concorso, esaminava le competenze di progettazione e di metodologia didattica, quelle inserenti la legislazione scolastica e le conoscenze della lingua straniera di livello B2 oltre che di "computer-based".

Negli anni successivi, abbiamo visto bandire ulteriori concorsi di tipologia diversa, riservati

a docenti che avevano maturato due anni di servizio negli ultimi otto. Una procedura di fatto non selettiva e dove abbiamo assistito a validissimi docenti esporre con brillante formalità le proprie conoscenze ed altri fare scena muta, consapevoli di accedere al ruolo in egual modo. Attenzione, non vogliamo essere fraintesi. Riteniamo assolutamente doveroso riconoscere il valore dell'esperienza professionale e, proprio per questo, riteniamo corretto indire concorsi riservati o straordinari, ma secondo i requisiti ai commi 5 e 6 del Disegno di Legge C. 2222 ovvero per il personale che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, come dispone la stessa direttiva 1999/70/CE.

Inoltre, condividiamo quanto previsto al comma 3 art. 1, di **non bandire procedure concorsuali** per classi di concorso e tipo di posto **nelle regioni ove sono da smaltire preesistenti graduatorie.**

### **La CONDIZIONE delle GM 2016 e fattibili soluzioni**

Tuttavia, vogliamo focalizzare la vostra attenzione sulla condizione delle GM 2016.

In Puglia, per fare un esempio a me vicino, vi sono ancora da immettere in ruolo per la scuola primaria n. 506 vincitori da Gm 2016 più n. 254 da GMRE 2018; per la scuola dell'infanzia n. 441 vincitori da GM 2016 più 766 da GMRE 2018.

È mai possibile che in Italia si vinca un concorso pubblico per poi attendere anni per l'immissione in ruolo e, cosa grave, pur in presenza di posti liberi e vacanti? E' quanto si sta consumando da anni per le GM 2016. Vorremmo fare presente che non tutti i vincitori e idonei, in attesa dello scorrimento delle stesse, sono personale, nel frattempo, impiegato con contratti annuali o supplenze. Vi sono cioè persone che attendono quanto gli spetta di diritto e che risultano nella condizione di inoccupazione. Dunque, considerato i tempi prolungati di assorbimento delle Gm, ci chiediamo perché lo Stato non debba garantire loro il **riconoscimento della posizione di vincitore** da concorso ordinario, attribuendo la precedenza, **nelle graduatorie di seconda fascia**, ai fini delle nomine a tempo determinato? Una misura che, in vista dell'assunzione definitiva, offra l'ingresso seppur temporaneo nel mondo del lavoro.

Le GM 2016, esaurite in diverse regioni e per diverse classi di concorso, non scorrono soprattutto nelle regioni centro - meridionali ed in particolare nel settore infanzia

e primaria. Le motivazioni? Le stesse sono state martoriate in questi anni, prima con assenza di immissioni nel 2016, poi con i posti fantasma destinati agli esodati reduci dell'algoritmo impazzito, quindi la riduzione della quota di immissione (dal 60% al 50%) come da CCNI mobilità 2018.

A destare, infine, pieno sconforto è quanto verificatosi a settembre scorso. L'anticipazione pensionistica, denominata "Quota 100", aveva di fatto generato una buona percentuale di posti liberi e vacanti grazie al tempestivo lavoro dell'INPS (ben 22.000 pensionamenti in più). Posti utili sia per le operazioni di immissione che di mobilità, perché rientranti nell'organico di diritto. L'intervento perentorio del MEF, e non contrastato dal MIUR, ha mortificando ancor più la nostra condizione di "intrappolati" nelle GM e causando, oltre modo, una massa di precariato scolastico come non mai nella storia repubblicana. E così, le GM 2016 subivano l'ennesimo sabotaggio, rallentando ingiustamente lo scorrimento e impedendo agli aventi diritto, che sarebbero stati in posizione utile, di accedere al ruolo.

Non solo, il numero risicato di posti disponibili per le immissioni per l'a.s. 2019/20 – a seguito delle operazioni di mobilità, dell'impatto degli esuberi sugli organici ed appunto i posti perduti di quota 100 – ha condizionato anche la scelta delle sedi di coloro dei neoassunti. In diversi casi, infatti, i candidati sono stati limitati nella scelta delle sedi, accettando la nomina al ruolo fuori provincia, con tutte le implicazioni in termini di disagio personale, familiare ed economico.

A tale palese ingiustizia, pone rimedio l'emendamento a firma del sen. Mario Pittoni a parziale modifica dell'art. 1: **"è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo del personale docente in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20"**.

Confidiamo che il dibattito parlamentare possa confermare la bontà del provvedimento.

Apprezziamo l'attenzione rivolta alle GM 2016 attraverso il comma 18 del Disegno di Legge che proroga di un ulteriore anno la validità delle stesse, consentendo agli idonei di poter maggiormente sperare di accedere al ruolo. Rimane saldo il diritto dei vincitori all'accesso al ruolo come recepito dalla Legge n. 96/2018.

### **MOBILITA' VOLONTARIA estendere il principio dello scambio del posto**

L'art. 17 del novellato DL introduce una misura con l'intento di velocizzare lo scorrimento delle graduatorie concorsuali. Ciò perché il legislatore evidentemente riconosce la condizione delle GM sopra descritta e ne vuole porre un rimedio. Per andare a coprire i posti liberi e vacanti a seguito delle operazioni di immissione e mobilità a partire dal prossimo a.s. 2020/21, si concede la possibilità di formulare istanza volontaria di mobilità, per la propria classe di concorso, in altra regione dove appunto i posti risultino scoperti. In questo modo si eviterebbe, per quei posti, il ricorrere alla reiterazione dei contratti a termine.

A nostro semplice avviso, sulla base dell'*humor* recepito nell'ambiente dei vincitori di concorso e che portiamo in questa sede, riteniamo che la misura produrrà un risultato molto inferiore alle aspettative e coinvolgerà i soli idonei o coloro che hanno un'aspettativa assunzionale troppo diluita nel tempo a causa della posizione in graduatoria. In pratica sarebbe uno scorrimento dal basso delle GM. Ci auguriamo, per questo, che il vincolo quinquennale venga, ad ogni modo, rispettato e monitorato onde evitare il ricorso alla mobilità ordinaria attraverso cavilli normativi contrattuali. Questo potrebbe generare contenziosi da parte dei controinteressati.

Accanto a tale misura, proponiamo dunque l'introduzione di **un'altra forma di mobilità volontaria, a costo zero per l'Erario**, che ha il pregio di rimodulare le sedi di titolarità tra docenti, riassetando in modo naturale gli organici e soprattutto rispondendo alle esigenze di mobilità non solo dei neo immessi 2019/20, ma di tutto il personale scolastico.

Già presente in altri comparti del Pubblico impiego, si tratta dello **scambio della sede di titolarità** per trasferimento volontario tra docenti collocati in province diverse. Tale ipotesi

# CoNaVinCos

Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016

pur presente in via straordinaria nell'ordinamento scolastico (art 7 comma 13 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2016/17) verrebbe estesa a tutto il personale di ruolo, consentendo, anche agli immessi 2019/20, di poter accedere alla sede desiderata e negata a causa dell'ingiusta privazione causata dalla mancata applicazione di quota 100.

Pertanto, si invita a considerare un emendamento a modificare il comma 17 del Disegno di legge formulato verosimilmente nel seguente modo: **“al fine di garantire la continuità didattica, favorendo la formazione di organici provinciali funzionali, (concedendo la mobilità del personale neo immesso in ruolo nell'a.s. 2019-20 escluso dalla mancata applicazione di quota 100), è consentito a partire dall'a.s. 2020/2021 lo scambio della sede di titolarità tra docenti di ruolo della medesima classe di concorso, attraverso istanza volontaria. Tale misura, senza alcun onere per l'Erario, è estesa a tutto il personale scolastico.”**

Diversamente, è auspicabile la **deroga al vincolo triennale sulla mobilità interprovinciale** esclusivamente per i docenti neo-immessi in ruolo nell'a.s. 2019/20, essendo venuta meno quella condizione di libertà prevista all'art. 22 comma 4 lettera 1 del succitato CCNI.

F.to Dr. Davide MONTELEONE

**Coordinatore Nazionale del CoNaVinCos**